

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

Sull'ordine dei lavori	69
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato (Parere alle Commissioni I e II) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	69

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto (<i>Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio</i>)	70
ALLEGATO 1 (<i>Subemendamenti agli emendamenti e articoli aggiuntivi del relatore</i>)	76
ALLEGATO 2 (<i>Ulteriori emendamenti del relatore e riformulazioni</i>)	78
ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi approvati</i>)	81

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.

Sull'ordine dei lavori.

Mario VALDUCCI, *presidente*, propone di procedere ad un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di svolgere in primo luogo l'esame in sede consultiva del disegno di legge recante disposizioni in materia di sicurezza pubblica.

Disposizioni in materia di sicurezza pubblica. C. 2180 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alle Commissioni I e II).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 21 aprile 2009.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), *relatore*, evidenzia l'opportunità di rinviare l'espressione del parere sul disegno di legge in esame, al fine di permettere una più approfondita valutazione in ordine alla coerenza delle disposizioni di modifica del codice della strada contenute dal provvedimento in oggetto con quelle recate dal testo unificato in materia di sicurezza stradale, attualmente all'esame della Commissione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 22 aprile 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 15.05.

Disposizioni in materia di sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto.

(Seguito dell'esame del testo unificato e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di martedì 21 aprile 2009.

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che sono stati presentati quattro subemendamenti agli emendamenti presentati dal relatore nella seduta di ieri (*vedi allegato 1*). I subemendamenti Velo 0.6.5.1 e 0.6.5.2, peraltro, non sono ammissibili, in quanto recano disposizioni aggiuntive non direttamente riferibili alle disposizioni contenute nell'emendamento. Avverte altresì che il relatore ha presentato l'emendamento 5.6 (*vedi allegato 2*). Invita quindi il relatore e il rappresentante del Governo ad esprimere i rispettivi pareri sulle proposte emendative riferite ai singoli articoli.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Garofalo 1.1, parere contrario sull'articolo aggiuntivo Nicco 1.01, invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Lovelli 1.02.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento del relatore 1.2 e parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

La Commissione, con distinte votazioni, approva gli emendamenti 1.2 del relatore e Garofalo 1.1. (*vedi allegato 3*).

Roberto Rolando NICCO (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio articolo aggiuntivo 1.01, osserva che, anche su sollecitazione delle imprese che operano nei territori di montagna, con la proposta emendativa in esame si intende rendere più flessibile la disciplina in materia di posizionamento dei cartelli pubblicitari nelle aree montane.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, segnala che il problema del posizionamento ei cartelli è molto delicato e osserva che deroghe alla disciplina vigente per le aree montane possono comportare una riduzione sostanziale degli standard di sicurezza stradale. Osserva inoltre che le statistiche restituiscono dati allarmanti relativi agli incidenti dovuti alla cartellonistica stradale.

La Commissione respinge l'articolo aggiuntivo Nicco 1.01.

Mario LOVELLI (PD), intervenendo sull'articolo aggiuntivo di cui è primo firmatario, rileva che esso risponde ad un'esigenza sottolineata da numerosi comuni e intende agevolare le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti. Chiede pertanto chiarimenti in ordine al parere del relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che sono stati presentati diversi emendamenti aventi ad oggetto il servizio di trasporto e raccolta dei rifiuti. L'emenda-

mento in esame non ha la finalità di agevolare tali attività, quanto piuttosto quella di inserire una voce specifica relativa ai veicoli utilizzati nell'elenco degli autoveicoli. Rileva peraltro che l'individuazione di specifiche categorie di autoveicoli può essere effettuata con decreto ministeriale. Pertanto invita il presentatore a richiedere un impegno in tal senso da parte del rappresentante del Governo.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dichiara la disponibilità del Governo ad intervenire sulla questione posta con un decreto ministeriale, condividendo le preoccupazioni sollevate dal deputato Lovelli.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritiene che in ogni caso il Governo non debba introdurre deroghe alla normativa vigente che possano compromettere i requisiti minimi di sicurezza previsti innanzitutto a tutela degli operatori dei servizi in questione.

Mario LOVELLI (PD), alla luce delle dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo, ritira l'articolo aggiuntivo 1.02.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Montagnoli 2.1, esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Velo 2.01 e Compagnon 2.02, a condizione che siano riformulati nel senso di eliminare la lettera *b*) del comma 1, in quanto la disciplina sanzionatoria è già prevista dal testo vigente (*vedi allegato 2*).

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira l'emendamento 2.1 di cui è firmatario.

Silvia VELO (PD) e Angelo COMPAGNON (UdC) accolgono la riformulazione proposta dal relatore degli identici articoli aggiuntivi 2.01 e 2.02.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Velo 2.01 e Compagnon 2.02 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento Antonino Foti 3.2, a condizione che sia riformulato nel senso di mantenere la previsione relativa alle procedure di annotazione nell'archivio nazionale dei veicoli e nel PRA (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sull'emendamento Montagnoli 3.1, mentre esprime parere favorevole sugli identici articoli aggiuntivi Velo 3.01 e Compagnon 3.02. Esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Compagnon 3.03 e Velo 3.04. Esprime infine parere contrario sull'articolo aggiuntivo Compagnon 3.05 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Brugger 3.06, a condizione che sia riformulato nel senso di prevedere, per quanto concerne l'autorizzazione di cui devono essere obbligatoriamente munite le macchine agricole eccezionali, una validità di due anni (*vedi allegato 2*). Si riserva altresì di inserire una norma di copertura finanziaria.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Antonino FOTI (PdL), accoglie la riformulazione proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Antonino Foti 3.2, nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) ritira l'emendamento 3.1 a propria firma.

La Commissione approva gli identici articoli aggiuntivi Velo 3.01 e Compagnon 3.02.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti in merito al parere contrario del relatore sul proprio articolo aggiuntivo 3.04.

Angelo COMPAGNON (UdC) si associa alla richiesta di chiarimenti.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, osserva che la liberalizzazione della produzione di targhe potrebbe avere effetti negativi in termini di sicurezza e certezza giuridica. Ritiene pertanto che il mantenimento di questa funzione in capo al Poligrafico dello Stato costituisca una garanzia anche per l'utenza.

Silvia VELO (PD) insiste nella richiesta di revisione del parere, osservando che le targhe dei ciclomotori sono già prive del sigillo di Stato e che un'analoga procedura potrebbe essere seguita per la produzione di targhe relative agli autoveicoli.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che, ai sensi della normativa vigente, il Ministero può, con proprio regolamento, affidare la produzione delle targhe ad altri soggetti. Ribadisce tuttavia i rischi che potrebbero derivare da un'assenza di controlli in ordine alla produzione delle targhe.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO sottolinea che l'articolo 250 del regolamento di attuazione del codice della strada prevede l'apposizione del sigillo di Stato sulle targhe.

La Commissione respinge gli identici articoli aggiuntivi Compagnon 3.03 e Velo 3.04. Respinge quindi l'articolo aggiuntivo Compagnon 3.05.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie la riformulazione dell'articolo aggiuntivo 3.06 di cui è firmatario, proposta dal relatore.

La Commissione approva dell'articolo aggiuntivo Brugger 3.06 nel testo riformulato (*vedi allegato 3*).

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, invita i presentatori a ritirare gli articoli aggiuntivi Compagnon 4.01 e Vannucci 4.02.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere conforme a quello del relatore.

Angelo COMPAGNON (UdC), intervenendo sull'articolo aggiuntivo 4.01 di cui è firmatario, sottolinea che esso è volto a consentire ai quattordicenni in possesso di certificato di idoneità alla guida di condurre i quadricicli leggeri ed ai sedicenni in possesso di patente A o titolo equivalente di condurre i quadricicli pesanti dopo aver effettuato dieci ore di scuola guida pratica a bordo dei suddetti mezzi con istruttore abilitato ed autorizzato. Ritiene che una formazione di questo tipo sia sufficiente a garantire la sicurezza della guida. Chiede pertanto chiarimenti in ordine al parere espresso dal relatore.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che non si possono prevedere requisiti di formazione differenziati per la medesima tipologia di veicoli e che la questione può essere affrontata con un ordine del giorno che impegni il Governo ad assumere le opportune iniziative a livello comunitario per rivedere la classificazione dei veicoli.

Angelo COMPAGNON (UdC), accoglie la proposta del relatore e ritira il proprio articolo aggiuntivo 4.01.

Mario LOVELLI (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Vannucci 4.02 e richiede una revisione del parere del relatore in quanto la proposta emendativa è volta ad introdurre, nel percorso relativo al conseguimento del certificato di idoneità alla guida dei ciclomotori, una prova pratica di guida, assai importante ai fini della sicurezza.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'accoglimento della proposta emendativa comporterebbe delle difficoltà sotto il profilo della compatibilità comunitaria, essendo i percorsi formativi per il conseguimento delle patenti armonizzati a livello europeo. Ritiene pertanto che la questione possa essere più opportunamente affrontata in sede di recepimento della nuova direttiva comunitaria in materia di patenti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, suggerisce l'opportunità di presentare un ordine del giorno che impegni il Governo ad attivarsi a livello comunitario.

Mario LOVELLI (PD) ritiene condivisibile la proposta del presidente e ritira l'articolo aggiuntivo Vannucci 4.02, da lui sottoscritto.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ritiene condivisibile l'esigenza sottolineata dal deputato Lovelli.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, esprime parer contrario sugli emendamenti Zeller 5.1, Compagnon 5.2, Zeller 5.3 e 5.4. Esprime invece parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01, condizione che sia riformulato nel senso di mantenere le previsioni che comportano l'invio, anziché di un tagliando di convalida da apporre sulla patente di guida, di un duplicato della patente stessa e che affidano ad un decreto ministeriale la revisione delle procedure da seguire alla scadenza della patente. Per quanto riguarda l'individuazione dei medici abilitati a svolgere l'accertamento dei requisiti psico-fisici, ritiene che si possa intervenire con un ordine del giorno.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sugli emendamenti 5.6 e 5.5 del relatore. Esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) con riferimento all'emendamento 5.1 di cui è primo firmatario osserva che a suo giudizio risulta eccessivo prescrivere un limite di velocità di 70 km/h per le strade extraurbane, che potrebbe paradossalmente comportare rischi per la sicurezza.

Angelo COMPAGNON (UdC) pur riconoscendo che la disposizione la riduzione del limite di velocità per i neopatentati è stata introdotta nel testo unificato su pro-

pria iniziativa, ritiene opportuno riconsiderare la questione.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) condivide l'emendamento Zeller 5.01.

Silvia VELO (PD) osserva che si tratta di un tema assai delicato, in quanto, pur risultando condivisibili in via di principio le considerazioni svolte dal collega Zeller, è comunque opportuno che la Commissione non dia l'impressione di sottovalutare i rischi connessi alla velocità nella guida. Segnala pertanto l'esigenza di disporre di una valutazione tecnica in merito ai livelli di pericolosità connessi al superamento dei limiti previsti dal testo unificato.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, propone l'accantonamento dell'emendamento Zeller 5.1 e, conseguentemente, del proprio emendamento 5.6.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona gli emendamenti Zeller 5.1 e 5.6 del relatore.

La Commissione respinge quindi l'emendamento Compagnon 5.2.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), con riferimento ai propri emendamenti 5.3 e 5.4, osserva che il testo unificato, come ulteriormente precisato dall'emendamento 5.5 del relatore, interviene per aumentare i limiti di potenza dei veicoli che possono essere guidati dai neopatentati. Ritira pertanto i suddetti emendamenti.

La Commissione approva l'emendamento 5.5 del relatore (*vedi allegato 3*).

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), con riferimento al proprio articolo aggiuntivo 5.01, rileva che la riformulazione proposta dal relatore recupera solo una parte limitata dei contenuti dell'articolo aggiuntivo. Chiede pertanto che questo sia accantonato.

Mario VALDUCCI, *presidente*, non essendovi obiezioni, accantona l'articolo aggiuntivo Montagnoli 5.01.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, illustra la nuova formulazione del proprio emendamento 6.5 (*vedi allegato 2*). Esprime parere contrario sugli emendamenti Zeller 6.1, nonché sugli emendamenti Misiti 6.2, 6.3 e 6.4.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime parere favorevole sull'emendamento 6.5 del relatore, nel testo riformulato. Esprime parere conforme a quello del relatore sulle restanti proposte emendative.

Silvia VELO (PD) chiede chiarimenti in ordine alla previsione contenuta nella nuova formulazione dell'emendamento 6.5 del relatore per la quale la prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso un mese dalla data di superamento della prova di controllo delle cognizioni. Osserva che tale previsione pare in contraddizione con la disciplina della guida accompagnata introdotta dal testo unificato.

Matteo BRAGANTINI (LNP) fa presente che il periodo di un mese che dovrebbe intercorrere tra l'esame teorico e la prova pratica potrebbe risultare eccessivamente lungo, soprattutto nei casi in cui l'aspirante sia già titolare di una patente di categoria inferiore.

Vincenzo GAROFALO (PdL) ritiene sufficiente assicurare che la prova pratica si svolga successivamente all'esame teorico.

Settimo NIZZI (PdL), ritiene utile, per coloro che non seguono il percorso di guida accompagnata, svolgere almeno trenta giorni di guida certificata.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO ricorda che l'articolo 121 del codice della strada già prevede che l'esame di guida pratica avvenga almeno un mese dopo il conseguimento del « foglio rosa ».

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, evidenzia che la formazione è uno degli obiettivi qualificanti del testo unificato e che il periodo di un mese tra l'esame teorico e la prova pratica appare adeguato.

Mario VALDUCCI, *presidente*, pur ritenendo condivisibile il ragionamento del relatore, propone di accantonare l'emendamento 6.5 del relatore, nel testo riformulato.

La Commissione concorda.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.), intervenendo sul proprio emendamento 6.1, sottolinea che esso ha come obiettivo quello di promuovere la sicurezza. Tuttavia, poiché i centri di guida sicura non sono presenti in tutto il territorio nazionale, ritiene che potrebbe essere opportuna una riformulazione, nel senso di precisare che l'obbligatorietà di svolgere un corso di guida sicura sia prevista solo laddove esista un centro di guida sicura.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, sottolinea che l'emendamento rischia di aggravare gli oneri per le famiglie.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) ritiene l'emendamento non condivisibile, in quanto i centri di guida sicura sono presenti soltanto in un numero limitato di regioni e questo potrebbe creare discriminazioni.

Angelo COMPAGNON (UdC) pur condividendo le finalità dell'emendamento, ritiene che esso, nella situazione attuale, potrebbe determinare discriminazioni non sostenibili.

Jonny CROSIO (LNP) si dichiara d'accordo con quanto detto dal deputato Compagnon, pur osservando che in Europa si registra una diffusione dei centri di guida sicura.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP) segnala l'opportunità di prevedere, per coloro che frequentano i corsi di guida

sicura, l'accredito di punti sulla patente di guida.

Mario VALDUCCI, *presidente*, evidenzia l'opportunità di proporre un ordine del giorno, che promuova lo svolgimento di corsi di guida sicura con particolare riferimento alla guida di autoveicoli di alta cilindrata.

Karl ZELLER (Misto-Min.ling.) accoglie l'invito del presidente e ritira il proprio emendamento 6.1, pur riservandosi la facoltà di presentarlo di nuovo in sede di esame da parte dell'Assemblea.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) chiede chiarimenti in ordine al parere reso dal relatore sugli emendamenti a propria firma 6.2, 6.3 e 6.4. Osserva in particolare, con riferimento all'emendamento 6.2, che esso è volto a rendere i conducenti più consapevoli, evitando lo scadimento della formazione prevista per il conseguimento della patente. Per quanto concerne l'emendamento 6.3 osserva che esso è volto a sopprimere la disposizione del testo unificato con la quale si prevedono per le autoscuole requisiti che la maggior parte di esse non è in grado di rispettare. Infine, relativamente all'emendamento 6.4, sottolinea l'esigenza di pervenire rapidamente all'adozione dei regolamenti attuativi della disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività per le autoscuole.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, rileva che anche in questo caso il parere con-

trario è dettato dalla volontà di non aggravare gli oneri a carico degli utenti. Per quanto concerne le autoscuole il testo unificato prevede la possibilità di consorzarsi comunque detta una norma di salvaguardia, volta a tutelare la continuità dell'attività. Per quanto riguarda la previsione di un termine per l'emanazione dei regolamenti di attuazione della disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività per le autoscuole, osserva che si tratterebbe comunque di un termine ordinario; in ogni caso ritiene opportuno un impegno del Governo ad una tempestiva emanazione.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO dichiara che il Governo di impegna ad accelerare i tempi di emanazione del regolamento di attuazione della disciplina in materia di dichiarazione di inizio attività per le autoscuole.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV), ritira i propri emendamenti 6.2, 6.3 e 6.4

Silvia VELO (PD) segnala al presidente l'impossibilità per i membri del proprio gruppo di continuare a seguire i lavori della Commissione, a causa di impegni del gruppo medesimo.

Mario VALDUCCI, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta che sarà prevista per la giornata di domani.

La seduta termina alle 16.10.

ALLEGATO 1

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI
E ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL RELATORE**

ART. 6.

SUBEMENDAMENTI
ALL'EMENDAMENTO 6.5 DEL RELATORE.

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

a-bis) al comma 1, aggiungere la seguente lettera:

b-bis) al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo « Entro tale termine non sono consentite più di due prove », ed è inoltre soppresso l'ultimo periodo del comma 11 dell'articolo 121.

0.6.5.1. Velo.***(Inammissibile)***

Dopo la lettera a), aggiungere la seguente lettera:

a-bis) al comma 1, lettera: b), le parole da « la disciplina » a « presente comma » sono sostituite dalle seguenti « la speciale disciplina e le modalità di svolgimento delle esercitazioni di guida effettuate con le autoscuole »;

0.6.5.2. Velo.***(Inammissibile)***

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

b) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera: c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

6. 5. Il Relatore.

ART. 7.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 7.2 DEL RELATORE.

Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: almeno tre violazioni non contestuali con le seguenti: almeno quattro violazioni non contestuali con contestazione immediata.

0.7.2.1. Zeller, Brugger.

Premettere il seguente comma: 01. Al comma 6 dell'articolo 126-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, le parole: « A tal fine » sono sostituite dalle seguenti: « Al medesimo esame deve sottoporsi il titolare della patente che abbia commesso almeno tre violazioni non contestuali, che comportino la perdita di punteggio di almeno 5 punti ciascuna, entro 12 mesi dalla prima violazione. Nelle ipotesi di cui ai periodi precedenti, ».

7. 2. Il Relatore.

ART. 13.

SUBEMENDAMENTO
ALL'EMENDAMENTO 13.12 DEL RELATORE.

Sostituire ovunque ricorrano le parole:
la durata della sospensione della patente è

raddoppiata *con le seguenti:* si applica la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 10.000.

0.13.12.1. Zeller, Brugger.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a)*, dopo il primo periodo inserire il seguente: « Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata »;

b) al comma 3, lettera *a)*, dopo il secondo periodo inserire il seguente: « Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata.

13. 12. Il Relatore.

ALLEGATO 2

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contento, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

**ULTERIORI EMENDAMENTI DEL RELATORE
E RIFORMULAZIONI**

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni ».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore

della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalle seguenti: « ritirando in ogni caso », e le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

***2. 01. (nuova formulazione) Velo, Lovelli.**

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse

consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistono le condizioni ».

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalle seguenti: « ritirando in ogni caso », e le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

***2. 02.** (nuova formulazione) Compagnon, Drago, Ciccanti.

ART. 3.

Al comma 4, sostituire le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel P.R.A.

3. 2. (nuova formulazione) Antonino Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8, dell'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « valida per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « valida per due anni, se lo stato della macchina agricola rimane invariato, ».

3. 06. (nuova formulazione) Brugger, Zeller.

ART. 5.

Al comma 1, lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: e secondarie.

5. 6. Il Relatore.

Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:

ART. 5-bis.

(Procedure di rinnovo di validità della patente).

1. Al comma 5 dell'articolo 126 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida » sono sostituite dalle seguenti: « un duplicato della patente medesima, con l'indicazione del nuovo termine di validità »;

b) al secondo periodo le parole: « ogni certificato medico dal quale risulti che il titolare è in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti per la conferma della validità » sono sostituite dalle seguenti: « i dati ed ogni altro documento utile ai fini dell'emissione del suddetto duplicato di patente »;

c) è aggiunto in fine il seguente periodo: « Il titolare della patente, dopo

aver ricevuto il duplicato, deve provvedere alla distruzione della patente scaduta di validità. ».

2. Con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i contenuti e le procedure della comunicazione del rinnovo di validità della patente, di cui all'articolo 126, comma 5, del decreto legislativo n. 285 del 1992, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

3. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2.

5. 01. (nuova formulazione) Montagnoli.

ART. 6.

Apportare le seguenti modificazioni:

a) premettere il seguente comma:

01. All'articolo 121 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. La prova pratica di guida non può essere sostenuta prima che sia trascorso

un mese dalla data di superamento della prova di controllo delle cognizioni »;

b) al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

a) al comma 1, sono inserite in fine le seguenti parole: « , previo superamento della prova di controllo delle cognizioni di cui all'articolo 121, comma 1, che deve avvenire entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda per il conseguimento della patente. Entro il termine di cui al periodo precedente non sono consentite più di due prove »;

c) al comma 4, lettera g), capoverso 11-ter, aggiungere in fine la seguente lettera:

c) per un ulteriore periodo da sei a dodici mesi nel caso di reiterazione nel triennio delle ipotesi di cui alle lettere a) e b).

Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: (Modifiche agli articoli 121, 122 e 123 del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di esame di idoneità, esercitazioni di guida e di autoscuole).

6. 5. (nuova formulazione) Il Relatore.

ALLEGATO 3

Disposizioni in materia di sicurezza stradale (Testo unificato C. 44 Zeller, C. 419 Contente, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta, C. 772 Carlucci, C. 844 Lulli, C. 965 Conte, C. 1075 Velo, C. 1101 Boffa, C. 1190 Velo, C. 1469 Vannucci, C. 1488 Lorenzin, C. 1717 Moffa, C. 1737 Minasso, C. 1766 Giammanco, C. 1998 Guido Dussin, C. 2177 Cosenza e C. 2349 Consiglio regionale del Veneto).

**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI
APPROVATI**

ART. 1.

Sopprimere il comma 2.

1. 2. Il Relatore.

Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

« 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 237 e all'appendice VIII del regolamento sono integrate nel senso di prevedere l'obbligo che gli pneumatici montati sugli autoveicoli, motoveicoli, ciclomotori, rimorchi e filoveicoli rechino marcature legali laterali conformi alla normativa comunitaria, abbiano una pressione adeguata e siano periodicamente sottoposti ad una verifica della persistenza delle condizioni di efficienza ».

Conseguentemente, al comma 5, sostituire le parole: di cui al comma 3 con le seguenti: di cui ai commi 4 e 4-bis.

1. 1. Garofalo.

ART. 2.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni »;

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalle seguenti: « ritirando in ogni caso », e le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

2. 01. (nuova formulazione) Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis.

(Modifiche all'articolo 92 del decreto legislativo 285 del 1992, in materia di estratto dei documenti di circolazione o di guida).

1. All'articolo 92 del decreto legislativo n. 285 del 1992, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, sostituisce il documento ad esse consegnato ovvero l'estratto di cui al comma 1 per trenta giorni dalla data di rilascio, che deve essere riportata lo stesso giorno sul registro giornale tenuto dalle predette imprese. Queste devono porre a disposizione dell'interessato, entro i predetti trenta giorni, l'estratto di cui al comma 1 ovvero il documento conseguente all'operazione cui si riferisce la ricevuta. Tale ricevuta non è rinnovabile, né reiterabile ed è valida per la circolazione nella misura in cui ne sussistano le condizioni »;

2. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare

entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono riviste le caratteristiche della ricevuta rilasciata dalle imprese di consulenza ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 8 agosto 1991, n. 264, e sono dettate le regole tecniche per il suo rilascio.

3. All'articolo 7 della legge 8 agosto 1991, n. 264, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la parola: « quando » è sostituita dalle seguenti: « ritirando in ogni caso », e le parole: « venga ad esse consegnato » sono soppresse;

b) il comma 2 è soppresso.

***2. 02.** (nuova formulazione) Compagnon, Drago, Ciccanti.

ART. 3.

Al comma 4, sostituire le parole da: , con particolare riferimento fino alla fine del comma con le seguenti: anche con riferimento alle procedure di annotazione dei veicoli nell'Archivio nazionale dei veicoli, di cui agli articoli 225 e 226 del decreto legislativo n. 285 del 1992, e nel P.R.A.

3. 2. (nuova formulazione) Antonino Foti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Introduzione dell'articolo 94-bis del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certezza giuridica nella circolazione).

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 94-bis.

(Certezza giuridica nella circolazione).

1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i mutamenti di cui all'articolo 94,

nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in commistione tra persone fisiche e non, oppure tra diritti di proprietà e di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Deve inoltre essere registrato ogni mutamento giuridico nell'intestazione o degli intestatari di un veicolo, in deroga a qualunque diversa disposizione. Con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, con la possibilità di individuare documentazione integrativa, anche per la circolazione, al fine di prevenire e riconoscere il non corretto uso dei veicoli.

2. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633.

3. Il pubblico registro automobilistico (PRA) deve, in presenza di vincoli registrati, segnalarne l'esistenza al presentatore di una qualunque formalità, procedendo solo dopo una sua esplicita conferma e facendo comunque risultare sul documento emesso tali vincoli, salvo che questi non siano scaduti ».

2. All'articolo 180 del decreto legislativo 285 del 1992, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) la documentazione individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1 ».

***3. 01.** Velo, Lovelli.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-*bis*.

*(Introduzione dell'articolo 94-*bis* del decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di certezza giuridica nella circolazione).*

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 285 del 1992, è inserito il seguente:

« ART. 94-*bis*.

(Certezza giuridica nella circolazione).

1. Le immatricolazioni di cui all'articolo 93 e i mutamenti di cui all'articolo 94, nonché il rilascio della targa di cui all'articolo 97, non possono avvenire a favore di minori non emancipati o di disabili psichici, né in commistione tra persone fisiche e non, oppure tra diritti di proprietà e di godimento. Non sono consentite intestazioni fittizie. Deve inoltre essere registrato ogni mutamento giuridico nell'intestazione o degli intestatari di un veicolo, in deroga a qualunque diversa disposizione. Con provvedimenti del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, sono dettate le disposizioni applicative del presente comma, con la possibilità di individuare documentazione integrativa, anche per la circolazione, al fine di prevenire e riconoscere il non corretto uso dei veicoli.

2. Chi non osserva le disposizioni stabilite nel comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 327 a euro 1.633.

3. Il pubblico registro automobilistico (PRA) deve, in presenza di vincoli registrati, segnalarne l'esistenza al presentatore di una qualunque formalità, procedendo solo dopo una sua esplicita conferma e facendo comunque risultare sul documento emesso tali vincoli, salvo che questi non siano scaduti ».

2. All'articolo 180 del decreto legislativo 285 del 1992, comma 1, dopo la lettera *d*) è aggiunta la seguente:

« *d-bis*) la documentazione individuata con i provvedimenti di cui all'articolo 94-*bis*, comma 1 ».

***3. 02.** Compagnon, Drago, Ciccanti.

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

ART. 3-bis.

(Modifiche all'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di circolazione delle macchine agricole).

1. Al comma 8, dell'articolo 104 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: « valida per un anno » sono sostituite dalle seguenti: « valida per due

anni, se lo stato della macchina agricola rimane invariato, ».

3. 06. (nuova formulazione) Brugger, Zeller.

ART. 5.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: di potenza assoluta non superiore a 70 kw/t con le seguenti: di un ulteriore limite di potenza massima pari a 70 kw.

5. 5. Il Relatore.